



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

REGOLAMENTO SUL GARANTE DEGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DI SAN MARINO

Approvato dal Senato Accademico nella seduta 01/2026 del 10/02/2026

Approvato dal Consiglio dell’università nella seduta 01/2026 dell’11/02/2026

Pubblicato con Decreto Rettore n.06/2026 del 12/02/2026

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la figura, le funzioni e le modalità operative del **Garante degli Studenti** dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino (di seguito “Università”) istituito con delibera CDU del 15/12/2014.
2. Il Garante è organo indipendente istituito a tutela dei diritti degli studenti, volto a garantire il corretto svolgimento delle attività didattiche, amministrative e di servizio dell’Università. Esso promuove il dialogo tra studenti e organi accademici, favorendo soluzioni conciliative e segnalando eventuali disfunzioni al fine di migliorare la qualità della vita universitaria.

Art. 2 – Nomina e durata

1. Il Garante degli Studenti è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, sentito il Direttore Generale. È scelto tra persone di comprovata indipendenza, esperienza e competenza in ambito giuridico, esterne all’Università.
2. La durata dell’incarico è di **tre anni**, rinnovabile consecutivamente **una sola volta**.

Art. 3 –Incompatibilità

1. Non possono essere nominati Garante:
 - docenti e personale tecnico-amministrativo dell’Università in servizio;
 - coloro che rivestano incarichi politici o amministrativi in conflitto con le funzioni del Garante
 - coloro che abbiano rapporti contrattuali in corso con l’Ateneo.

Art. 4 – Funzioni e competenze

1. Il Garante degli Studenti vigila affinché le attività dell’Università relative alla didattica, alla ricerca e ai servizi, che incidono sui diritti e sugli interessi degli studenti dell’Ateneo, si svolgano nel rispetto dei valori e delle regole enunciate dal Codice Etico dell’Ateneo nonché dei principi e dei diritti indicati dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Garante degli Studenti, in particolare:
 - a) riceve ed esamina segnalazioni relative ad abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni di legge o di buona amministrazione, posti in essere durante lo svolgimento di procedimenti amministrativi ovvero riguardanti atti o comportamenti, anche omissivi riferibili a docenti, ad altro personale dell’Ateneo, o ad organi della amministrazione centrale e periferica, ivi compreso lo svolgimento dell’attività didattica
 - b) può acquisire documenti e informazioni, convocare le parti interessate ed effettuare audizioni, senza che sia opponibile il segreto d’ufficio



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

- c) promuove soluzioni conciliative e formula raccomandazioni agli organi competenti
- d) garantisce riservatezza, anonimato e assenza di ritorsioni per lo studente segnalante e per gli eventuali testimoni
- e) redige una Relazione annuale contenente dati, criticità e proposte di miglioramento
- f) in caso di atti di rilevanza penale, informa senza ritardo le autorità competenti e il Rettore e Direttore Generale.

Art. 5 – Soggetti legittimati e modalità di intervento

1. Possono rivolgersi al Garante tutti gli studenti iscritti all’Università, singolarmente o in forma associata.
2. Le istanze possono essere presentate in forma scritta (anche telematica) senza oneri fiscali o particolari procedure, verbale o telefonica.
3. Il Garante comunica a chi ha presentato l’istanza l’esito dell’istruttoria entro 30 giorni.
L’università comunica gli eventuali provvedimenti assunti entro **60 giorni** dalla ricezione dell’istanza.

Art. 6 – Rapporti con gli organi universitari

1. Il Garante si relaziona con il Rettore, il Direttore Generale, il Senato Accademico, la Consulta degli Studenti e gli uffici amministrativi, i quali sono tenuti a fornire la massima collaborazione.
2. Il Garante opera, comunque, in piena autonomia e indipendenza di giudizio, senza vincoli gerarchici, ed è tenuto esclusivamente al rispetto della normativa vigente.
3. La Relazione annuale è trasmessa al Rettore e al Direttore Generale. Il Rettore la sottopone al Senato Accademico. La relazione viene resa pubblica sul sito istituzionale dell’Università.

Art. 7 – Riservatezza e garanzie

1. Il Garante è tenuto al segreto d’ufficio sulle informazioni acquisite nell’espletamento delle proprie funzioni.
2. Gli studenti direttamente o indirettamente coinvolti hanno diritto all’anonimato e alla tutela da ogni forma di ritorsione.

Art. 8 – Ufficio e risorse

1. L’Università assicura al Garante i mezzi e le risorse necessari per l’espletamento delle proprie funzioni. Le spese relative al funzionamento dell’Ufficio del Garante sono a carico del bilancio di Ateneo.

Art. 9 – Indennità

1. Il Garante percepisce un’indennità stabilita dal Consiglio dell’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 10 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento e le informazioni sull’Ufficio del Garante sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Università e diffusi con strumenti idonei alla massima conoscibilità da parte degli studenti.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

Art. 11 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Senato Accademico ed emanazione con decreto rettorale.
2. Ogni modifica è deliberata con le stesse modalità previste per la sua approvazione.